

COPIA



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì-Cesena

GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.152 del 15/11/2016

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE PER IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quindici** del mese di **novembre** alle ore 8,30 in SAN MAURO PASCOLI , nella sala delle adunanze della Sede Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti ed assenti:

| | | |
|---------------------------|-------------|----------|
| GARBUGLIA LUCIANA | SINDACO | Presente |
| NICOLETTI CRISTINA | VICESINDACO | Presente |
| RICCI AZZURRA | ASSESSORE | Presente |
| ERMETI DENIS | ASSESSORE | Presente |
| | ESTERNO | |
| ALESSANDRI ALBERT | ASSESSORE | Presente |
| PRESTI STEFANIA | ASSESSORE | Presente |
| | ESTERNO | |

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SEVERINI ROBERTO

Il Sig. GARBUGLIA LUCIANA in qualità di Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE, RESA PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, in considerazione dell'urgenza del caso, CON VOTAZIONE UNANIME E PALESE,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE PER IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

Uff. proponente CONTABILE
L'Assessore ALESSANDRI ALBERT

PREMESSO che l'articolo 39, comma 9, del D.L. n.98/2011, ha introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'amministrazione finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate.

VISTO il decreto legislativo n.156 del 24.09.2015, "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge n.23 del 11.03.2014, in vigore dal 01.01.2016, il quale contiene, tra le moltissime modifiche al contenzioso tributario, novità importanti in materia di reclamo e mediazione.

CONSIDERATO che:

- con l'articolo 9, comma 1, lettera l) della predetta norma si sostituisce l'articolo 17-bis, del D.Lgs. n.546/1992, in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario;
- con le modifiche al comma 1, dell'art.17-bis del D.Lgs. 546/1992, da parte del succitato articolo 9, fermo restando la soglia di ventimila euro per accedere al reclamo, si chiarisce che:
 - il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo;
 - esso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
 - il valore della controversia è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste);
- viene, altresì, statuito che le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale, enumerate all'articolo 2, comma 2, primo periodo del medesimo D.Lgs. 546/1992 (controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa

- particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale);
- rispetto alle norme vigenti, l'istituto viene esteso a tutti gli enti impositori;
 - il comma 2 di cui al precedente punto ribadisce l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo. Viene esplicitato che si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;
 - il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del citato art.17-bis (novanta giorni dalla notifica del ricorso). Ove la Commissione rilevi che la costituzione è avvenuta in data anteriore, l'effetto è di rinviare la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;
 - le Agenzie fiscali provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori la disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;
 - l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;
 - nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. In tal modo si intende consentire al contribuente, ove la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato, di agire davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo;
 - viene fissato uno sconto sulle sanzioni amministrative, che si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge;
 - la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. Le norme in esame su reclamo e mediazione sono estese, per quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997.

PRESO ATTO che:

- rientrano quindi nella nuova disciplina in oggetto tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia di tributo (ICI, IMU, TARI, TASI, COSAP, ICP, ecc.);
- il concetto di "mediazione", in quanto tale, presupporrebbe

l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'ente lo consente, si deve individuare un ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;

- il Responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare la proposta di mediazione, competenze che, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, nessuno normalmente ha, se non lo stesso Ufficio Tributi;
- tale soluzione, sebbene poco conforme alla ratio dell'istituto (il soggetto impositore non dovrebbe fare anche da "mediatore", perché si troverebbe a mediare anche con se stesso), pare però conforme al testo della norma, che impone l'individuazione di "strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili ... compatibilmente con la propria struttura organizzativa", il che significa che viene accettata anche la soluzione inversa, cioè che ad occuparsi della pratica sia la stessa struttura che ha emanato l'atto, a seguito della ristretta struttura organizzativa;
- alla luce delle premesse suesposte, non si intende individuare una struttura "diversa ed autonoma" rispetto a quella che ha emesso l'avviso di accertamento, in quanto ciò risulterebbe incompatibile con la propria struttura organizzativa.

RICORDATO che il Dott. Alberto Merante in qualità di Responsabile del Settore Contabile, da cui dipende funzionalmente l'Ufficio Tributi, è stato nominato Funzionario Responsabile di tutti i tributi comunali.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.6 del 12/7/2016 di conferimento dell'incarico temporaneo di Responsabile del Settore Contabile con attribuzione delle funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art.109, comma 2, del citato D.lgs. n.267/2000, al dott. Alberto Merante.

RITENUTO che occorre, pertanto, procedere alla nomina del predetto Funzionario quale Funzionario Responsabile del Reclamo e della Mediazione per tutti i tributi.

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri diretti o indiretti a carico del Bilancio Comunale.

VISTI:

- il vigente T.U. sulle autonomie locali;
- il vigente regolamento di contabilità.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D. lgs. n.267/2000 e s.m. e i..

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole, ex art.

49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n.267 da parte del Segretario Comunale,

DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il dott. Alberto Merante, quale Funzionario Responsabile per il Reclamo e la Mediazione inerenti i tributi comunali;
2. di dare atto che, in ragione di tale designazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per la verifica di eventuali reclami e mediazioni interessanti i tributi comunali;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

RS/gp

COPIA

Foglio Pareri

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE PER IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art.49, comma 1 - D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 12-11-2016

Il Segretario Comunale
F.to SEVERINI ROBERTO



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art.49, comma 1 - D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

San Mauro Pascoli,

Il Responsabile del Settore Finanziario

COPIA
GIUNTA COMUNALE

Letto, confermato, sottoscritto.

SINDACO
F.to GARBUGLIA LUCIANA

SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEVERINI ROBERTO

PUBBLICAZIONE

San Mauro Pascoli, 19-11-2016 Reg.n. 607

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO
F.to ABBONDANZA STEFANIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000
- in data a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N.267/2000

-
- E' stata comunicata ai capigruppo Consiliari in elenco con prot. n. 18987 del 19-11-2016 (art.125,D.Lgs. 267/2000).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19-11-2016 al 04-12-2016 e contro di essa non sono stati presentati reclami, nè opposizioni.

San Mauro Pascoli, _____

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to POLLINI DOTT. MARCO

E' copia conforme all'originale e si rilascia in:
() carta libera soltanto per uso amministrativo
() in bollo per gli usi di legge

San Mauro Pascoli, _____

Il Responsabile Settore Amministrativo